

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 250-285-C)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

PARATORE, *Presidente*; TERRACINI e GAVA, *Vice Presidenti*; FRANZA, *Segretario*; BARACCO, BARBARESCHI, CESCHI, FOCACCIA, MAGLIANO, MOLE, PASTORE, SCHIAVONE, SCOCCIMARRO, TIBALDI e ZELIOLI LANZINI

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 gennaio 1962; modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962*
(V. Stampato n. 3571)

risultante dall'unificazione del

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

E DEL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore STURZO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1962*

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — All'esame del Senato ritornano i due disegni di legge costituzionale, l'uno presentato dal Governo e l'altro di iniziativa del senatore Sturzo, aventi per oggetto modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione, approvati già dal Senato nel testo unificato proposto dalla Commissione.

La Camera dei deputati ha a sua volta modificato detto testo.

Non occorre rammentare che tanto il disegno di legge Sturzo, quanto il disegno di legge governativo muovevano da una doppia esigenza, quella di aumentare il numero dei senatori e quella di assegnare una eguale durata sia alla Camera sia al Senato; nè occorre rammentare che una nuova esigenza si presentò nella predisposizione da parte della Commissione del testo che il Senato ebbe ad approvare, quella di fissare un numero massimo dei deputati, a cui risultasse proporzionato, in ragione approssimativa della metà, quello dei senatori.

Il testo ora approvato dalla Camera dei deputati accoglie sostanzialmente i principi tenuti a base del proprio testo dal Senato, poichè rimangono fermi il principio della necessità dell'aumento del numero dei senatori, quello della determinazione di un numero fisso dei deputati, nella proporzione del doppio del numero dei senatori, e quello della equiparazione della durata delle due Camere, salvo variazioni circa le modalità di attuazione specifica di alcuni di detti principi, variazioni di cui si viene ora a far cenno.

Comune a queste variazioni, sotto l'aspetto formale, è l'aver preferito la sostituzione di un nuovo testo rispettivamente agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione, pur riproducendone alcuni commi che rimangono immutati, anzichè attenersi al criterio seguito dal Senato di modificarne l'uno o l'altro comma isolatamente, altro aggiungendone.

Nulla è da obiettare a tal riguardo, potendo esser preferibile avere presente il testo completo, senza necessità di doverlo integrare mediante consultazione di altro testo.

Passando ora alle singole variazioni su accennate, la prima consiste nell'aver elevato il numero fisso dei deputati da 600, secondo il testo del Senato, a 630.

La Camera è il miglior giudice della propria composizione anche numerica e perciò pare che nulla sia da contrapporre; nè comunque è censurabile il riferimento concreto ai dati attuali dell'aumento della popolazione, come limite invalicabile per l'avvenire.

Nel testo sostitutivo dell'articolo 56 della Costituzione (articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati) viene altresì determinato il metodo di ripartizione dei 630 seggi tra le circoscrizioni, con riferimento all'ultimo censimento generale.

La determinazione come sopra in 630 del numero fisso dei deputati non poteva non avere un riflesso nella determinazione del numero dei senatori elettivi, anche questo da aversi come numero fisso.

Onde è che nel nuovo testo sostitutivo dell'articolo 57 della Costituzione (articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati), conservando il criterio della proporzione a metà fra deputati e senatori elettivi, il numero di questi è fissato in 315.

Segue analogamente per i senatori elettivi la norma per la ripartizione dei seggi, da avvenire questa tra le Regioni.

Della durata della Camera e del Senato tratta l'articolo 3 che riproduce il testo già approvato dal Senato, al quale si aggiunge la riproduzione del comma già contenuto nell'articolo 60 della Costituzione, comma che dichiara che la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

In fine il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati porta una disposizione transitoria, anche questa utilmente chiarificatrice, in virtù della quale, fino all'entrata in vigore dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, dai 315 seggi di senatori da assegnare alle Regioni devono essere previamente detratti i tre seggi di senatori previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Le variazioni sopra illustrate non incidono sull'essenza del testo già approvato dal Senato, al tempo stesso migliorandolo.

Pertanto si esprime l'auspicio che il disegno di legge ora approvato dalla Camera dei deputati riscuota il consenso dell'Assemblea del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo:

« Comunque il numero complessivo dei deputati eletti non può essere superiore a seicento ».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centottantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Comunque il numero complessivo dei senatori eletti non può essere superiore a trecento ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è così modificato:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Identico.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Art. 5.

Identico.